

# TI\_GERICHTE 15.2001.218 vom 5. Oktober 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-10-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2001.218](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.218)

FR: TI\_GERICHTE 15.2001.218 du 5 octobre 2001

IT: TI\_GERICHTE 15.2001.218 del 5 ottobre 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

a) In virtù dell'art. 74 cpv. 1 LEF, l'escusso che intende opporsi ad un precetto esecutivo deve dichiarare la sua intenzione per iscritto entro il termine indicato sul precetto esecutivo all'Ufficio d'esecuzione o a voce immediatamente a chi gli consegna il precetto. Con la revisione della LEF del 1994 la facoltà dell'escusso di interporre opposizione in forma verbale all'Ufficio di esecuzione è stata allargata anche alle persone che pur non lavorando per l'Ufficio esplicano funzioni di esecuzione forzata, quali in particolare il funzionario postale o l'agente di polizia ( Balthasar Bessenich , Basler Kommentar zum SchKG , vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 8 ad art. 74, Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , Losanna 1999, n. 26 ad art. 74) Nel caso in cui l'escusso abbia comunicato verbalmente l'opposizione alla persona che gliel'ha notificato, e che quest'ultima abbia ommesso di indicare tale circostanza sul precetto o comunicarla all'Ufficio di esecuzione, l'escusso non patisce danno alcuno per il fatto che nei registri dell'organo di esecuzione forzata non è stata annotata la sua opposizione, poiché in ogni caso egli la può far accertare nell'ambito di una procedura di ricorso ex art. 17 LEF (cfr. DTF 119 III 8 cons. 2.a; Bessenich , op. cit. , n. 9 ad art. 74). Se l'escusso, a cui di principio incombe l'onere della prova dell'avvenuta opposizione ( Bessenich , op. cit. , n. 27 ad art. 74, e Gilliéron , op. cit. , n. 26 ad art. 74 secondo il quale l'escusso sopporta il rischio della non trasmissione dell'opposizione verbale fatta all'agente notificatore), riesce a dimostrare di aver interposto opposizione verbale o pur non riuscendovi riesce comunque a rendere verosimile tale circostanza beneficiando del principio in dubio pro debitore , si deve ritenere che l'opposizione esplica i suoi effetti a partire dal giorno in cui - secondo gli accertamenti esperiti nella procedura di ricorso - è stata formulata (cfr. art. 78 LEF; Bessenich , op. cit. , n. 27 ad art. 74; cfr. Gilliéron , op. cit. , n. 11 ad art. 78). Pertanto, supposto che durante la procedura ricorsuale abbiano avuto luogo operazioni di esecuzione forzata, accertata l'opposizione nel termine di legge, tutti gli atti susseguenti diventano nulli, a meno che nel frattempo l'escusso non abbia aperto azione di accertamento dell'inesistenza del debito ex art. 85a LEF: in tal caso occorrerà considerare che un eventuale pignoramento definitivo debba essere mantenuto a titolo provvisorio ( Gilliéron , op. cit. , n. 11 ad art. 78).

b) Interrogato formalmente il ricorrente ha dichiarato di non ricordare come ha reagito al momento della consegna del PE. Egli ha poi sostenuto di non essere in grado di leggere l'italiano, aggiungendo di non avere capito, al momento della consegna del PE in esame, il contenuto del predetto documento, il primo che egli avesse mai ricevuto. Dopo averlo mostrato a sua moglie, che gli ha riferito che era tenuto a pagare una tassa di fr. 500.--,

\_\_\_\_\_ ha dichiarato di avere portato il documento in ufficio e di averlo messo con altri documenti; ha poi discusso del PE solo dopo 15 giorni con il suo avvocato. Tale comportamento costituisce negligenza dell'escusso, che non può discolarsi richiamandosi all'eventuale errore della moglie sull'importo di soli fr. 500.--, la stessa essendo persona ausiliaria dell'escusso e l'importo dedotto in esecuzione (fr. 4'189'732.--) essendo comprensibile anche a persona di area linguistica anglo-americana. Dalla sua deposizione emerge pertanto non solo che il ricorrente non ha dimostrato e nemmeno reso verosimile di avere interposto opposizione verbale al momento della consegna del PE, ma che \_\_\_\_\_ non ha nemmeno sostenuto di avere esternato la sua volontà di interporre opposizione. Dall'audizione testimoniale dell'agente della Polizia comunale di \_\_\_\_\_, che ha proceduto alla notifica del PE n. \_\_\_\_\_, qui in esame, si evince che il teste non è stato in grado di ricordare come si è comportato l'escusso dopo la consegna del PE e che egli non chiede sistematicamente alle persone alle quali consegna un tale documento, se vogliono interporre opposizione, atteso che hanno a disposizione 10 giorni di tempo per procedere in tal senso. Da questa deposizione e dalle dichiarazioni dell'escusso non emerge pertanto indizio alcuno atto a rendere almeno verosimile che \_\_\_\_\_ abbia spiegato a \_\_\_\_\_ il significato del contenuto del PE notificatogli e che questi abbia espresso la sua volontà di opporvisi. Il ricorrente è rinviato, se del caso, all'azione di accertamento dell'inesistenza del debito ex art. 85a LEF, istituito previsto per chi ha omeso di interporre opposizione e ritiene di contestare nel merito la pretesa in esecuzione.

#### **E. 1.1**

Di conseguenza è fatto ordine all'UE di Lugano di proseguire con gli atti di esecuzione forzata da esperire nell'ambito della procedura esecutiva dipendente dal PE n. \_\_\_\_\_.  
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

#### **E. 2**

Il ricorso 1. giugno 2001 \_\_\_\_\_ va quindi respinto. Di conseguenza l'UE di Lugano proseguirà con gli atti di esecuzione forzata da esperire nell'ambito della procedura esecutiva dipendente dal PE n. \_\_\_\_\_.

#### **E. 3**

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

#### **E. 4**

Intimazione: - \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il  
presidente

La segretaria